LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 775)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RAVAGNAN, ASARO, GIACOMETTI, GRAMEGNA, IORIO, MERLIN Angelina e ROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1954

Modifica dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, recante nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.

Onorevoli Senatori. — Le basi della legislazione sulla pesca e sui pescatori furono poste con la legge 24 marzo 1921, n. 312, e con il relativo regolamento 28 ottobre 1922, n. 1647. Tale legge, mentre introduceva il credito peschereccio, non prevedeva l'organizzazione della vendita del prodotto sui mercati all'ingrosso e al minuto.

Le condizioni dei pescatori erano pertanto le seguenti: essi non erano sicuri di smerciare il prodotto perchè non esistevano mercati costituiti e quindi non erano incoraggiati ad aumentare la produzione. I pescatori, per la vendita del loro prodotto, dovevano affidarsi esclusivamente a intermediari, i quali pagavano il pesce a basso prezzo, per rivenderlo poi a prezzi elevati.

Questi intermediari anticipavano ai pescatori anche i mezzi finanziari, rivalendosi, per il recupero, sul prodotto, per cui era frequente il caso che i pescatori si trovassero in una situazione di eterna soggezione nei confronti dell'intermediario, per debiti contratti che difficilmente riuscivano a pagare data l'onerosità delle condizioni.

Fu quello il periodo delle lotte più intense e più dure che i pescatori italiani condussero contro gli intermediari, i quali erano arrivati al punto di obbligare i pescatori debitori ad acquistare viveri e materiali nei negozi di loro proprietà appositamente istituiti.

Le lotte ed il fermento fra i pescatori ebbero, in alcuni centri, sviluppi violenti.

Con il regio decreto 20 agosto 1926, n. 1771, furono colmate in parte le gravi lacune sopra accennate.

Per la prima volta nella legislazione della pesca, vennero obbligati i Comuni a istituire mercati all'ingrosso e al minuto del pesce, ricorrendo determinate condizioni. Il modo di vendita nel mercato venne disciplinato stabilendo il principio dell'asta pubblica; furono presi in considerazione i commissionari che operavano sul mercato all'ingrosso, limitandone le funzioni; i servizi di cassa e di credito ai pescatori vennero tolti agli intermediari, affidandoli ad istituti di credito riconosciuti.

Col successivo regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, i mercati all'ingrosso ed al miLEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuto del pesce, vennero ancora meglio disciplinati. Fra l'altro si precisò che ogni mercato all'ingrosso doveva essere retto da un regolamento comunale; che in tutti i mercati doveva funzionare un direttore nominato dal Comune; che le rappresentanze delle categorie operanti sui mercati formavano una Commissione consultiva; che le vendite dovevano avvenire all'asta pubblica a mezzo di commissionario ed astatori.

Vennero altresì fissati gli importi dei diritti dovuti agli intermediari, agli astatori, al Comune, alla cassa del mercato. Pure i mercati al dettaglio furono disciplinati con provvedimenti speciali a favore dei produttori, i quali avessero voluto vendere direttamente al dettaglio il prodotto delle loro fatiche.

Queste norme vennero poi integralmente riportate nel testo unico approvato con regio decreto legislativo 8 ottobre 1931, n. 1604, che raccoglie le leggi fondamentali della pesca e dei mercati del pesce.

Per quanto riguarda specialmente i mercati all'ingrosso, il testo unico venne modificato posteriormente dalla legge 13 aprile 1933, n. 397, la quale apportò variazioni nella misura dei vari diritti e fissò una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo delle vendite per l'incremento della produzione, del commercio e del consumo del prodotto.

Venne poi pubblicata la legge 3 giugno 1935, n. 1281, sul credito peschereccio, per effetto della quale la gestione delle casse del mercato venne affidata di regola alla Banca nazionale del lavoro che venne altresì autorizzata a concedere il credito di impianto, di esercizio e di miglioramento, nonchè il piccolo credito peschereccio.

Profonde innovazioni agli ordinamenti dei mercati all'ingrosso del pesce, ha infine portato la legge 12 luglio 1938, n. 1487.

Con tali innovazioni, venne facilitata l'istituzione dei mercati nei Comuni litoranei, vennero aboliti i commissionari, autorizzando a vendere, in loro vece, dei mandatari la cui figura giuridica era prevista, non solo dalla legge, ma anche dal Codice di commercio, articoli 349-366.

Venne anche precisato che gli astatori comunali dovevano sempre assistere alle vendite e accertarne i risultati compilando i fogli di asta.

Altre modifiche riguardavano la struttura del mercato, che venne considerato azienda a sè stante, per la quale il Comune doveva tenere una contabilità separata. Lo sforzo dei pescatori di voler uscire da uno stato di arretratezza e di soggezione, e la costituzione di numerose cooperative di pescatori, attraverso le quali la categoria esprime sempre nuove esigenze di emancipazione, sono le origini di questa evoluzione legislativa, sommariamente accennata.

Un primo, seppure modesto, troppo modesto riconoscimento di una delle più sentite aspirazioni dei pescatori italiani lo si ebbe con l'articolo 14 della legge 1938, nel quale si precisava che i servizi generali di mercato, ove il Comune non intendesse esercitarli direttamente, poteva essere oggetto di cessione con preferenza ad enti cooperativi dei produttori.

Tale riconoscimento venne successivamente quasi annullato dal secondo comma dello stesso articolo per cui la cessione non poteva aver luogo per i servizi concernenti la direzione del mercato, la polizia, il servizio sanitario, il servizio degli astatori, ecc.

Pur tuttavia, se noi consideriamo l'anno in cui tale provvedimento venne alla luce, anno in cui le cooperative erano in genere soffocate e mal tollerate, il riconoscimento prende maggior valore perchè significa che i pescatori, nonostante tutto, avevano saputo esprimere la esigenza che la gestione dei mercati del pesce venisse assunta dalle cooperative.

Sono trascorsi da allora sedici anni e non esiste oggi centro peschereccio dove non vi sia una cooperativa di pescatori e non esiste in Italia una marineria dove i pescatori non abbiano richiesto la gestione dei mercati all'ingrosso.

Esistono circa 380 cooperative, oltre 70.000 pescatori vi risultano associati, e più fortemente che mai viene oggi rivendicata la gestione dei mercati. Non vi è convegno o congresso nel quale questa aspirazione non venga espressa, e non c'è dirigente di organismi cooperativi e personalità di Governo che non riconosca la giustezza della richiesta e la necessità che la legge del 1938 venga riveduta e modificata.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È giusto pertanto che l'evoluzione legislativa compia un altro passo in avanti e sanzioni definitivamente il diritto delle cooperative di pescatori di gestire i mercati all'ingrosso del pesce.

La gestione affidata ai Comuni nella gran parte dei centri pescherecci si è oggi dimostrata superata per la insufficienza riscontrata dai servizi per l'inerzia degli organi dirigenti, la cui attività si è fossilizzata ad una semplice e pura funzione burocratica, priva di mordente, di stimolo e di passione per la soluzione di innumerevoli problemi pescherecci, la cui realizzazione è legata al mercato stesso.

Dove i mercati sono già gestiti da cooperative, pur con le limitazioni accennate, si nota un fermento di nuove iniziative che stanno ad attestare la possibilità di un grande lavoro e di un sensibile progresso. La gestione da parte di cooperative porta la cooperativa dei pescatori ad una maggiore responsabilità, subentrando il controllo diretto e democratico dei servizi, instaurandosi il sistema del dibattito e lo scambio di esperienze, per cui si notano anche iniziative, nelle quali problemi un tempo ritenuti di difficile se non impossibile realizzazione, trovano la migliore soluzione.

Il progetto di legge, redatto in un unico articolo, non si pone la modifica dell'intera legge, anche se tale modifica è ritenuta da più parti necessaria, ma si limita, in attesa che la legge venga studiata e riveduta da apposita Commissione, a proporre il riconoscimento di un diritto ormai acquisito da parte dei pescatori di gestire un servizio istituito per collocare il prodotto delle loro dure fatiche.

I proponenti sono fiduciosi che la loro iniziativa legislativa troverà l'unanime consenso del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 14 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è modificato come segue:

« I servizi generali del mercato, la direzione del mercato, il servizio degli astatori, il servizio statistico ed il frigorifero, possono essere oggetto di cessione a enti cooperativi, retti con i principi della mutualità.

«Tale cessione non può avere luogo per i servizi concernenti la polizia e il servizio sanitario.

- « La cessione dei predetti servizi è obbligatoria, e diventa definitiva nei centri in cui le cooperative abbiano gestito i servizi di mercato o centri di raccolta per almeno cinque anni consecutivi.
- « La cessione di servizi di mercato non può dare luogo ad alcun aumento dei diritti, di cui agli articoli 10 e 11 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.
- « Le deliberazioni relative alla cessione dei servizi di mercato sono sottoposte al parere del Consiglio provinciale sanitario.
- «È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge».